

18/03/2005 20467 Ed. R. 2043/05 ORIGINAL

TRIBUNALE DI NAPOLI  
SEZIONE LAVORO

ORDINANZA

TRIBUNALE DI NAPOLI  
Sezione Lavoro e PRL  
Fam. n. U  
Giudice in TRONTO  
Maggior. DRAGI  
Leg. 10/2/1999, 1991  
07 APR 2005  
Il Canciere

Il Giudice, sciogliendo la riserva posta all'udienza del 22 marzo 2005, osserva.

IN FATTO

213

Con ricorso depositato il 14 febbraio 2005 ex art. 700 c.p.c. il dott. Francesco Rime ha esposto quanto segue:

- con atto n. 10065 del 15 dicembre 2003 il Direttore dell' Area Personale, Organizzazione e Informatica dell' Agenzia delle Dogane ha indetto, ai sensi degli artt. 16 e 26 del Regolamento di Amministrazione, una procedura di interpello nazionale destinata ai funzionari con qualifica dirigenziale, aperta anche ai funzionari di Area C (posizioni economiche C38, C3, C2), al fine di pervenire all' individuazione dei dirigenti e dei funzionari per l' affidamento degli incarichi temporanei di reggenza di posizioni dirigenziali vacanti;
- tra le posizioni messe ad interpello vi è la reggenza della sede vacante di Direttore dell' Area Gestione Tributi presso la Direzione Regionale per la Campania e la Calabria;
- di aver presentato domanda per tale ultima posizione;
- che, della procedura in oggetto, non sono stati resi pubblici gli atti posti in essere dall' Amministrazione;
- di aver poi preso visione della nota n. 5969 del 28/7/2004 con la quale è stata conferita al [redacted] la posizione di qua con decorrenza 5/8/2004;
- che il [redacted] ha ottenuto tale incarico pur non essendo in

possesso del diploma di laurea.

Tanto premesso, il ricorrente ha rilevato che tale ultima determinazione è illegittima, perché, adottata in violazione degli artt. 14, 15 e 26 del Regolamento dell' Agenzia delle Dogane; in particolare, risultano violate le normative procedurali, ed inoltre il vincitore della selezione non risulta in possesso dei titoli richiesti per l' incarico (e cioè la laurea).

Portanto, il ricorrente ha concluso chiedendo l' accertamento dell' illegittimità del comportamento della P.A. e per l' effetto l' annullamento o la disapplicazione della nomina del ██████████ alla reggenza dell' incarico di Direttore dell' Area Gestione Tributi e Rapporti con l' Utente e l' ordine all' Agenzia delle Dogane di nominarlo per tale incarico; in via subordinata, l' accertamento che è in possesso dei titoli per accedere a detta carica.

Al fine della presente procedura cautelare il dott. Fiume ha fatto presente l' urgenza dell' intervento giurisdizionale, atteso che è ormai prossimo alla quiescenza, e la reggenza è un titolo che viene preso in considerazione al delle assegnazioni delle cariche dirigenziali; inoltre, attualmente subisce il danno di non percepire lo stipendio proprio della posizione di reggente che è interamente pensionabile.

Il Ministero dell' Economia e delle Finanze e L' Agenzia delle Dogane si sono ritualmente costituiti, ed hanno resistito alle avverse deduzioni e richieste, in particolare osservando ed eccependo:

- il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell' Economia;
- l' infondatezza, nel merito, delle doglianze mosse ex adverso, in quanto la procedura per interpello volta all' attribuzione dell' incarico di reggenza in oggetto è stata correttamente espletata con il rispetto delle normative in vigore;
- l' insussistenza del periculum in mora.

Pertanto, hanno concluso chiedendo il rigetto dell' istanza cautelare proposta.

Il [REDACTED] convenuto in giudizio quale contrainteressato, non si è costituito.

Il Giudice, all' udienza del 22 marzo 2005, all' esito della discussione orale si è riservato di pronunciare i provvedimenti del caso.

#### IN DIRITTO

La domanda cautelare proposta dal dott. Francesco Fiume è parzialmente fondata e, pertanto va accolta nei limiti di qui a poco indicati.

Per quanto riguarda il requisito del *fumus boni iuris*, deve evidenziarsi quanto segue:

- l' Amministrazione convenuta, reiterando comportamenti già sanzionati in sede giudiziaria (v. sentenze del Tribunale e della Corte di Appello di Salerno allegato agli atti al nn. 15 - 17 dal ricorso), ha proceduto alla copertura del posto di reggente in oggetto mediante una procedura di interpello, incorrendo in numerose irregolarità (mancanza di indicazione dei criteri di valutazione, pubblicità degli atti, inesattezze delle valutazioni dei candidati, titoli dei candidati, mancanza di graduatoria, ecc.) e sostanzialmente senza dare alcun conto del suo operato, se non in modo del tutto tautologico.

A prescindere dalle modalità di svolgimento della procedura selettiva per interpello, rispetto alle quali si ritornerà in sede di merito, nella presente sede è sufficiente rilevare, ai fini *de quibus*, che la P.A. ha ritenuto il [REDACTED] [REDACTED] meritevole della scelta senza alcuna precisazione del perché di tutto questo, anche con riferimento ai titoli necessari per l' acquisizione dell' incarico *de quo*.

Anzi, la situazione è quasi paradossale, in quanto l'Amministrazione ha considerato come meritevole di considerazione il servizio reso dal [redacted] [redacted] come reggente della Circostrizione Doganale di Salerno (sul punto v. la relazione amministrativa allegata al n. 3 dei convenuti), laddove nelle suddette pronunce giudiziarie tale posizione è stata giudicata illegittima per carenza di titoli adognati.

In realtà, come già rilevato dal Tribunale e dalla Corte d' Appello di Salerno nelle citate pronunce, per la copertura del posto di reggente in oggetto è necessario il diploma di laurea (v. art. 28 D. Lgs. 165/2001), atteso che questo è il titolo richiesto per la funzione dirigenziale, rispetto alla quale viene previsto il reggente in chiave temporanea in attesa della nomina. Né, per converso, sussistono norme che ampliano la possibilità di nomina anche al dipendente sprovvisto di tale titolo.

Su questo specifico punto i convenuti non hanno esposto alcuna argomentazione, né in fatto né in diritto.

Nel caso di specie, non è contestato che il [redacted] sia sprovvisto del diploma di laurea.

~~Dunque la sua nomina è illegittima, ed il relativo atto di conferimento va disapplicato; per l'effetto deve essere ordinato all'Agenzia delle Dogane di procedere nuovamente ad interpellare per la copertura del posto in oggetto.~~

In questi limiti può essere riconosciuta la sussistenza del fumus boni iuris del ricorrente, il quale è legittimato a chiedere il rispetto delle normative in vigore, nell'espletamento nello svolgimento delle procedure in oggetto, ma non certamente che la procedura selettiva venga definita in sede giudiziaria, per giunta con parzialissimi elementi di giudizio. In realtà, è giustiziabile la domanda relativa alla partecipazione alla selezione da

svolgersi in forma corretta, non il risultato della stessa (con tutte le conseguenze che dal medesimo possono derivare).

Per quanto concerne il requisito del periculum in mora, deve dirsi che esso deriva dalle seguenti circostanze:

- l'incarico di reggenza è titolo che viene valutato ai fini delle procedure relative alla copertura di posti dirigenziali, e dunque il tempo che passa gioca certamente a sfavore di chi può acquisire la reggenza stessa, come appunto l'attuale ricorrente. La necessità, dunque, di un intervento giurisdizionale in tempi rapidi impedisce il possibile aggravarsi di un danno che non sembra facilmente risarcibile in toto;
- a questo proposito deve sottolinearsi che proprio il comportamento della convenuta Agenzia delle Dogane ha comprovato tutto questo, se è vero che ha considerato come titolo a favore, per il [REDACTED], anche il servizio di reggenza prestato in condizioni di illegittimità.

Dunque, la domanda cautelare può essere accolta nei limiti suddetti, rinviandosi alla sede di merito l'esame di tutte le altre questioni poste dalle parti ed anche il regolamento delle spese.


#### P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, letti gli artt. 700 e ss. c.p.c., così provvede:

- accoglie parzialmente la domanda cautelare e, per l'effetto:
  - a) dichiara l'illegittimità del conferimento al [REDACTED] dell'incarico di reggenza dell'incarico di Direttore dell'Area Gestione Tributi e Rapporti con l'Utenza della Direzione Regionale di Napoli e lo disapplica;
  - b) ordina all'Agenzia delle Dogane di procedere ad interpollo per la copertura temporanea del posto di reggente dell'incarico di Direttore dell'

- rimette al definitivo il regolamento delle spese;
- fissa il termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanza per l'instaurazione del giudizio di merito;
- si comunichi.

Napoli, 31 marzo 2005



Il CANCELLIERE

Il GIUDICE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 31 MAR 2005

Il CANCELLIERE